

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - **Deliberazione n. 1134 del 19 giugno 2009 – Approvazione disegno di legge ad oggetto: "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno".**

VISTI

- la legge 23 dicembre 1970, n.503 che detta norme relative all' *"Ordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali"*, individuandoli e definendone gli ambiti territoriali;
- la legge regionale 23 gennaio 1979, n. 7 concernente *"Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici"*;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il *"Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421"*, che all'art. 2 , comma 5, prevede a cura delle regioni la disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nel rispetto dei principi previsti dal medesimo decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- il Decreto del Ministro della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190 recante norme per il riordino degli Zooprofilattici Sperimentali in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del D.L.vo 270/1993;

PREMESSO

- che il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota 5094 del 31/10/2008 indirizzata ai Presidenti delle Regioni Campania e Calabria, nel rappresentare l'esigenza di rendere omogenea e completa sul territorio nazionale la riforma della disciplina recata dal D.L.vo 270/1993, ha sollecitato la conclusione della gestione commissariale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e l'adozione dei necessari atti legislativi regionali di applicazione della predetta riforma, evitando il ricorso all'intervento statale sostitutivo;
- che alcuni commi del suddetto decreto legislativo sono stati dichiarati incostituzionali;
- che ad oggi non è ancora intervenuto l'intervento del legislatore statale che adeguasse la normativa stessa;

PRESO ATTO

- che occorre provvedere al riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno definendo, in accordo con la regione Calabria, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dello stesso, avviando in sede di legge regionale alle norme cadute dalla Corte Costituzionale;
- che al fine di rendere più agevole l'iter di approvazione del provvedimento di riordino da parte dei organi legislativi delle regioni Campania e Calabria occorre prevedere a cura delle rispettive Giunte regionali l'approvazione dell'accordo in attuazione del D.L.vo 270/1993, previo parere delle competenti commissioni consiliari;

VISTO

- il disegno di legge ad oggetto *"Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno"* elaborato dal Settore Veterinario in conformità alle finalità ed alle indicazioni sopra evidenziate, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso;

ACQUISITI

- le indicazioni ed il parere sul predetto disegno di legge forniti dall'Ufficio Legislativo della Presidenza con nota n. 5948 del 20 novembre 2009;

- le indicazioni ed il parere favorevole dell'Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi espresso con nota n. 2009.0373751 del 30 aprile 2009;

RAVVISATA

- la necessità e l'esigenza di adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato disegno di legge di *"Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno"*, modificato secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Legislativo della Presidenza e dall'Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di **approvare** il disegno di legge recante *"Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno"*, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso, da inoltrare al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza;
2. di **trasmettere** il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:
 - o Consiglio Regionale;
 - o all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori";
 - o Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Oggetto: disegno di legge regionale recante “Norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno”.

In relazione al disegno di legge in oggetto, occorre innanzitutto premettere che esso è volto a dare attuazione al Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n.270, che detta norme relative al *“Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*.

Il ritardo con cui si vuole dare attuazione a detta normativa è dovuto al fatto che alcuni commi del suddetto decreto legislativo sono stati dichiarati incostituzionali, per cui si era in attesa di un intervento del legislatore statale che adeguasse la normativa stessa, intervento che a tutt’oggi non c’è stato, per cui si ritiene di ovviare in sede di legge regionale alle norme cadute dalla citata Corte.

Altra premessa doverosa da fare è che, così come avvenuto in sede di primo intervento legislativo regionale in materia di regolamentazione dell’Istituto Zooprofilattico, dovendosi seguire la concertazione tra le due regioni per addivenire ad una normativa condivisa, attesa la natura biregionale dello stesso, si è provveduto a redigere una legge che, nello stabilire le norme di carattere generale, rinvia ad un accordo tra le due regioni competenti (Campania e Calabria) per la disciplina dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, accordo che va approvato dalla Giunta regionale della Campania e trasmesso alla Regione Calabria per la condivisione con provvedimento della stessa.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento esso è il seguente:

- legge 23 giugno 1970, n. 503, che detta norme relative all’ *“Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali”*, che individua gli istituti zooprofilattici sperimentali italiani, i loro ambiti territoriali di competenza e definisce compiti, organi e funzioni degli stessi;
- legge 23 dicembre 1975, n. 745, che detta norme relative al *“Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali”*, che ha trasferito le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sugli istituti zooprofilattici sperimentali alle regioni, che dovevano emanare norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione;
- legge regionale 23 gennaio 1979, n. 7, che detta norme relative al *“Trasferimento alle Regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all’ Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici”*, con la quale la Regione Campania ha provveduto all’adempimento previsto dalla legge 745/1975 e che, per le norme sull’organizzazione e la gestione dell’Istituto, rinvia ad un apposito accordo con la Regione Calabria, allegato alla legge stessa, a sua volta approvato dalla Regione Calabria con la legge regionale 23 gennaio 1979, n.1. Tale accordo reso necessario in quanto la competenza territoriale dell’Istituto di Portici comprendeva all’epoca le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, alle quali oggi si aggiungono quelle calabresi di Crotone e Vibo Valentia;
- decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al *“Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art.1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n.421”*, che all’articolo 1, comma 1, lettera h) demandava al Governo “per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome”, l’emanazione di norme per il riordino dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. In particolare tale decreto legislativo n. 270/93 stabilisce che le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei principi previsti dal decreto stesso e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (che reca norme in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria), nonché l’esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Il medesimo decreto legislativo prevede poi l’espressa abrogazione di alcune norme della legge 23 giugno 1970, n. 503, all’entrata in vigore delle norme regionali di che trattasi;

- decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, con cui è stato approvato il Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, intervenuto in attuazione della legge n. 59 del 1997, che all'articolo 121, comma 2, prevede che *“Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.*

Sulla materia incide inoltre la riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, in materia di potestà legislativa dello Stato e delle regioni, si limita ad indicare tra le materie di legislazione concorrente la ricerca scientifica e la tutela della salute.

Alla luce di tale ricostruzione, l'assetto organizzativo e gestionale introdotto dal disegno di legge in esame appare compatibile con l'evoluzione normativa sopra delineata e comunque condiviso dai soggetti interessati.

In particolare il disegno di legge in parola prevede quanto segue:

Art.1 - Oggetto.

Stabilisce al primo comma che l'Istituto è un ente sanitario avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, che ha sede in Portici (NA) e che, nell'assolvimento dei propri compiti, opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, delle Regioni Campania e Calabria ed assicura agli enti cogherenti ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Inoltre, sempre tale articolo, prevede che la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto sono disciplinati, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, secondo le norme dell'accordo che dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni consiliari da rendere ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 17/2005, e trasmesso alla Regione Calabria per la condivisione con provvedimento della stessa.

Art.2 – Contenuto dell'accordo.

Tale articolo stabilisce che l'accordo di cui all'art.1 si attiene ai principi e criteri stabiliti dal D.L.vo 270/93 e dovrà prevedere in particolare, oltre a quanto indicato nel medesimo articolo, che l'Istituto:

- a) svolga attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria;
- b) provveda ai compiti, alla ricerca ed alla produzione secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270 ed al regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190;
- c) possa stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell'art.1 del Decreto del Ministro della Sanità 06/11/1996.

Art.3 – Controllo sugli atti.

L'articolo 3 prevede che al controllo sugli atti dell'Istituto si applichino le norme previste per le aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo, vale a dire della regione Campania.

Art.4 - Finanziamento.

Prevede che il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270 e pone a carico del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alla regione Campania un contributo per l'anno 2009 di euro 4.000.000,00, a valere sulle risorse della U.p.B 4.15.40.

L'ultimo comma dell'articolo prevede inoltre la possibilità che all'Istituto possono essere concessi in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dello stesso.

Art.5 - Personale.

Tale articolo prevede che il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, nonché nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Art.5 - Abrogazioni.

Tale articolo infine prevede espressamente l'abrogazione dell'attuale legge regionale che regola il funzionamento dell'Istituto, abrogazione fissata a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo di cui all'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO

Art.1 - Oggetto.

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, di seguito indicato come Istituto, è ente sanitario avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. Esso ha sede in Portici (NA).
2. L'Istituto, nell'assolvimento dei propri compiti, opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, delle Regioni Campania e Calabria ed assicura agli enti cogherenti ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.
3. La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto sono disciplinati, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, secondo le norme dell'accordo che dovrà essere approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta Regionale della Campania, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni consiliari da rendere ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale 17 ottobre 2005, n.17 e trasmesso alla Regione Calabria per la condivisione con provvedimento della stessa.

Art.2 – Contenuto dell'accordo.

1. L'accordo di cui all'art.1 si attiene ai principi e criteri direttivi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e prevede, in particolare, oltre a quanto indicato nel medesimo articolo, che l'Istituto:
 - a) svolga attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria;
 - b) provveda ai compiti, alla ricerca ed alla produzione secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270 ed al regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della Sanità 16 febbraio 1994, n. 190;
 - c) possa stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ai sensi dell'art.1 del Decreto del Ministro della Sanità 06/11/1996.

Art.3 – Controllo sugli atti.

1. Al controllo sugli atti dell'Istituto si applicano le norme previste per le aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

Art.4 - Finanziamento.

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270.
2. Il contributo della Regione Campania previsto dal comma 2. dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270 è assicurato da quota parte del Fondo Sanitario Nazionale ed è stabilito per l'anno 2009 in euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse dell'U.p.B. 4.15.40.
3. All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione ed il contributo non potrà essere inferiore a quello stabilito con la presente legge.
4. All'Istituto possono essere concessi in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dello stesso.

Art.5 - Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 nonché nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Art.6 - Abrogazioni.

1. Dalla data di efficacia dell'accordo di cui all'articolo 1, è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1979, n.7: *"Trasferimento alle regioni Campania e Calabria delle funzioni amministrative statali relative all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici"*.

20/11/2008 15:48

0817962378

CAPG UFF. LEGISLATIVO

PAG 02/03



Regione Campania
II° Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Napoli, 20 novembre 2008

Prot. 5948/UDCP/GAB/UL

P. 329/UL

A. G. C. Assistenza Sanitaria
Settore Veterinario

c. p. c. All'Assessore alla Sanità

Oggetto : Schema di disegno di legge "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno"

Il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha già formato oggetto di esame da parte di questo Ufficio che ha reso il proprio parere sul precedente schema di disegno di legge che attualmente si ripropone in una stesura più succinta al fine di agevolarne il percorso di approvazione in sede consiliare.

Nella precedente proposta di disciplina, l'accordo fra le regioni Campania e Calabria, volto a disciplinare la gestione e l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, costituiva parte integrante del testo della proposta. Attualmente, detto accordo, viene rimesso per l'approvazione alla giunta regionale e sottoposto alla condivisione della regione Calabria.

Nel rinviare al precedente parere n. 4131/UDCP/UL del 6 giugno 2008 riguardo, in particolare, alle osservazioni riferite all'accordo e al quadro normativo ivi ricostruito, in merito all'attuale proposta si formulano le osservazioni seguenti.

Lo schema di disegno di legge non descrive sufficientemente i principi e i criteri direttivi che dovrebbero presiedere alla disciplina della gestione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Istituto ed a cui il testo dell'accordo, da sottoporre all'approvazione della regione Calabria, dovrebbe attenersi. Si suggerisce in proposito di inserire una disposizione che richiami, come criterio direttivo, i principi ed i criteri contenuti nel decreto legislativo n.270/1993 (cui si conformava lo schema di accordo allegato al precedente disegno di legge).

Si suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 3, la previsione di un parere delle competenti commissioni consiliari, da rendere ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17 (silenzio-assenso).

20/11/2008 15:48 0817962378

CAPD UFF. LEGISLATIVO

PAG 03/03



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

All'articolo 2, l'alinea del comma 1 è da riformulare sostituendo le parole "dovrà prevedere, oltre a quanto indicato nel medesimo articolo," con le parole "prevede, in particolare,".

All'articolo 4, al comma 2 è da aggiungere il riferimento all'anno a cui il contributo inerisce. Inoltre, il comma 3 è da completare nel suo tenore letterale. Si raccomanda comunque di acquisire il prescritto parere dell' AGC Bilancio, ragioneria e tributi.

In merito all'articolo 5 le parole "e successive modifiche ed integrazioni" sono da sopprimere.

Nel senso soprarichiamato si rende il relativo parere e, atteso il recepimento delle osservazioni formulate, non si hanno altre considerazioni all'ulteriore corso del provvedimento.

Loredana Cici

30/04/2009 09:28

NUM915 002



AREA 08 - SETTORE 01

*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Bilancio, Ragioneria e Tributi*

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0373751 del 30/04/2009 ore 10,18

Dest.: Veterinario

Fascicolo : 2003.001/11.270

Veterinario



*Al Dirigente del Settore Veterinario
dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria
SEDE*

Oggetto: D.D.L. "Riordino dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno"

Vista

- la Vs. nota prot. n.80543 del 30 gennaio 2009 avente ad oggetto "D.D.L. "Riordino dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno"
- la relazione tecnica relativa alla quantificazione della spesa riferita al provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.25 della L.R. 7/2002 trasmessa con nota prot. n. 293875 del 03.04.2009

nell'intesa che la norma finanziaria (art.5) venga modificata con l'accorpamento dei commi 2 e 3 nel seguente comma 2 così come di seguito riportato:

"2. Il contributo della Regione Campania previsto dal comma 2, dell'art.6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270 è assicurato da quota parte del Fondo Sanitario Nazionale ed è stabilito per l'anno 2009 in euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse della U.p.B. 4.15.40"

si esprime parere positivo in osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, 3° capoverso, della circolare del Presidente della Giunta Regionale n.2/93 del 27 maggio 1993 in relazione al suddetto D.D.L. "Riordino dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno".

*Il Dirigente del Settore Bilancio
(Dr. Bruno Rosati)*

*Il Coordinatore dell'A.G.C.
Bilancio, Ragioneria, Tributi
(Dr. Fernando Angelis)*

PRESA IN CARICO
30 APR. 2009
R.